



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Schema di decreto legislativo xx xxxxxxxx xxxx, n. xx

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione”, come aggiornato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, “Regolamento della navigazione interna”, come aggiornato;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 di attuazione della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE, come modificato;

Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, come modificato;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;

Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), e s.m.i., che recepisce la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xxxxxxxx;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a

il presente decreto legislativo:

Articolo 1

Oggetto

Il presente decreto stabilisce:

- a) i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all'allegato 1; e
- b) la classificazione di tali vie navigabili interne.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle seguenti unità navali che effettuano navigazione nelle vie navigabili interne situate nel territorio nazionale e indicate nell'allegato I:

- a) navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;
- b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
- c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
- d) navi da passeggeri;
- e) galleggianti speciali.

2. Il presente decreto non si applica:

- a) alle navi traghetto **che hanno funzione di mero collegamento tra due sponde opposte di un fiume o canale;**
- b) alle navi da guerra;
- c) alle navi adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che:
 - i) navigano o si trovano nelle acque soggette a formazione di marea; oppure
 - ii) navigano temporaneamente sulle vie navigabili interne,

purché provviste almeno di:



- un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o un certificato equivalente; un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973/78,
- nel caso di navi adibite alla navigazione marittima cui non si applicano la SOLAS, la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o la MARPOL, i certificati pertinenti e le marche di bordo libero prescritte dal diritto dei relativi Stati di bandiera,
- per le navi passeggeri cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure
- per le imbarcazioni da diporto cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera che dimostri un livello adeguato di sicurezza.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente decreto s'intende per:

- a) «unità navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
- b) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
- c) «nave della navigazione marittima»: una unità navale certificata per la navigazione marittima;
- d) «nave adibita alla navigazione interna»: una unità navale destinata esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;
- e) nave nuova: una unità navale la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, dopo il 7 ottobre 2018. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - 1) ha inizio la costruzione identificabile con una unità navale specifica;
 - 2) ha avuto inizio, per quella determinata unità navale, la sistemazione in posto di almeno dieci tonnellate o del cinque per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
- f) nave esistente: una unità navale che non sia una nave nuova;
- g) «rimorchiatore»: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;



- h) «spintore»: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
- i) «nave da passeggeri»: una nave che trasporti più di dodici passeggeri, oltre all'equipaggio;
- j) «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
- k) «impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;
- l) «oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante;
- m) «unità navale da diporto»: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;
- n) «unità veloce»: qualsiasi unità navale motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;
- o) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave in metri cubi;
- p) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
- q) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
- r) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
- s) «vie navigabili interne collegate»: le vie navigabili di uno Stato membro collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro tramite vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale o internazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto;
- t) «Amministrazione»: la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 104, lettera t), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, come modificato;
- u) «Autorità competenti»: gli Uffici della Motorizzazione civile a tal fine designati dall'Amministrazione di cui alla lettera t). Un elenco delle Autorità competenti per la navigazione interna è contenuto all'articolo 17 del presente decreto;
- v) «Autorità amministrative»: gli Uffici competenti per la disciplina della navigazione interna, in attuazione dell'articolo 105, lettera d) del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, come modificato;



w) «Autorità di polizia»: gli Uffici individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

x) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE;

y) «EHDB»: Banca dati europea degli scafi, tenuta dalla Commissione europea per sostenere le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione nelle acque interne e per assicurare l'applicazione della direttiva.

CAPO 2

CERTIFICATI PER LA NAVIGAZIONE

Articolo 4

Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza

1. Le unità navali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che navigano sulle vie navigabili interne nazionali di cui all'allegato 1, sono costruite e mantenute conformemente ai requisiti stabiliti nel presente decreto.
2. La conformità di un'unità navale al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato in conformità del presente decreto.

Articolo 5

Certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati dall'Autorità competente come definita all'articolo 3, lettera u), conformemente al presente decreto. Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna, l'Autorità competente verifica che all'unità navale in questione non sia già stato rilasciato un certificato valido di cui all'articolo 6.
2. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato II.
3. L'elenco delle autorità competenti per il rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna è contenuto all'articolo 17 del presente decreto. Ogni modifica di tale elenco è stabilita con successivo decreto dell'Amministrazione, e notificata entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale alla Commissione europea.



4. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle unità navali in seguito a un'ispezione tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'unità navale e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti degli allegati II e V.
5. Le procedure per la presentazione di una richiesta di ispezione e la determinazione del luogo e della data della medesima rientrano nei poteri delle autorità competenti che rilasciano il certificato dell'Unione per la navigazione interna. L'Amministrazione, con successivo **decreto** da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, stabilisce quali documenti devono essere presentati all'Autorità competente per il rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna. L'Autorità competente stabilisce la procedura di accettazione ed esame dell'istanza in modo da assicurare che l'ispezione possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.
6. Le Autorità competenti rilasciano, su richiesta del proprietario dell'unità navale o del suo rappresentante, un certificato dell'Unione per la navigazione interna a unità navali che non sono soggette al presente decreto se le unità navali in questione soddisfano i requisiti stabiliti dal presente decreto.

Articolo 6

Obbligo di certificato

Le unità navali, comprese nel campo di applicazione del presente decreto, che navigano sulle vie navigabili interne nazionali devono avere a bordo i seguenti documenti originali:

- un certificato dell'Unione per la navigazione interna, compresi, se del caso, i certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, oppure un certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna;
- nel caso si effettui un trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne, la documentazione prevista dalla normativa applicabile¹.

Articolo 7

Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna

1. Le unità navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'Allegato I, senza necessità del certificato di cui all'articolo 6.
2. Le unità navali provviste di certificato di cui al comma 1 che intendano usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 22, sono munite di un certificato supplementare comunitario per la navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente secondo il modello previsto nell'allegato II e da tenersi a bordo, su

¹ V. decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2010, n. 58, come aggiornato.



presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata ed alle condizioni di cui all'articolo 22.

Articolo 8

Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna

1. Le Autorità competenti possono rilasciare un certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna:

- a) alle unità navali che, con il permesso dell'Autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna;
- b) alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna è stato smarrito, danneggiato o temporaneamente revocato ai sensi degli articoli 12 e 14 o degli allegati II e V;
- c) alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo;
- d) alle unità navali che non abbiano soddisfatto tutte le condizioni per ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna conformemente agli allegati II e V;
- e) alle unità navali che abbiano subito danni tali da non renderle più conformi al certificato dell'Unione per la navigazione interna;
- f) agli impianti galleggianti o all'oggetto galleggiante qualora **le Autorità competenti in materia di trasporti speciali**, in base alle disposizioni di disciplina della navigazione interna o di polizia nazionali, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna;
- g) alle unità navali che beneficiano di una deroga agli allegati II e V, conformemente agli articoli 24 e 25 del presente decreto, in attesa dell'adozione dei pertinenti atti di esecuzione da parte della Commissione europea.

2. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna deve essere rilasciato solo qualora l'idoneità a navigare dell'unità navale, dell'impianto galleggiante o dell'oggetto galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita. Per il certificato provvisorio si adotta il modello di cui all'allegato II.

3. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido:

- a) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del presente articolo, per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo, non superiore a un mese;
- b) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, per una durata appropriata;
- c) nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, per sei mesi. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogato



per periodi di sei mesi fintanto che la Commissione europea non adotti il relativo atto d'esecuzione.

Articolo 9

Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è stabilito dall'autorità competente e non supera:

- a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
- b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.

Il periodo di validità è annotato sul certificato dell'Unione per la navigazione interna.

2. Per unità navali già in servizio prima che l'ispezione tecnica abbia luogo, il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna è stabilito caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non è in ogni caso superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.

Articolo 10

Proroga eccezionale della validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In casi eccezionali e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario o dell'armatore dell'unità navale, o di un loro rappresentante, la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogata senza ispezione tecnica per un periodo massimo di sei mesi conformemente agli allegati II e V dall'autorità competente che ha rilasciato o rinnovato il certificato. La proroga della validità deve essere indicata su tale certificato.

Articolo 11

Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, richiede all'autorità competente il rinnovo del certificato dell'Unione per la navigazione interna alla scadenza del suo periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 5, a seguito di un'ispezione tecnica volta a verificare la conformità dell'unità navale in questione con i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.

2. Quando i certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rinnovati, si applicano alle unità navali le disposizioni transitorie di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.



Articolo 12

Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato comunitario per la navigazione interna, l'autorità che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.
2. Se il certificato comunitario per la navigazione interna è danneggiato, l'autorità che lo ha rilasciato provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato a cura del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.
3. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.

Articolo 13

Modifiche o riparazioni di rilievo delle unità navali

In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che incidano sulla conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V riguardanti la sua integrità strutturale, navigabilità, manovrabilità o altre sue caratteristiche specifiche, il proprietario o l'armatore, o un loro rappresentante, chiede all'autorità competente di sottoporre l'unità navale, prima di un nuovo viaggio, all'ispezione tecnica di cui all'articolo 5.

In seguito a tale ispezione il precedente certificato dell'Unione per la navigazione interna è modificato in modo da riflettere le caratteristiche tecniche dell'unità navale oggetto di modifica oppure il certificato esistente è revocato e di conseguenza è rilasciato un nuovo certificato. Quando il certificato precedente è stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro, l'autorità competente informa, entro 30 giorni dal rilascio o dal rinnovo del nuovo certificato, l'Autorità dello Stato membro che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.

Articolo 14

Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato dell'Unione per la navigazione interna è motivata e notificata al proprietario dell'unità navale o al suo rappresentante secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso applicabili secondo la normativa vigente.
2. Ogni certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato, nel caso in cui l'unità navale non sia più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.



Articolo 15

Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi

1. Nell'attesa che entrino in vigore Accordi di riconoscimento reciproco dei certificati per la navigazione tra l'Unione e Paesi terzi, le unità navali dei Paesi terzi possono navigare sulle vie navigabili interne nazionali, a condizione che il proprietario, l'armatore, o un loro rappresentante presenti una istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità, o sottoponga l'unità navale all'ispezione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4, per il rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna.
2. Il certificato di navigabilità debitamente riconosciuto o il certificato dell'Unione per la navigazione interna sono tenuti a bordo.

Articolo 16

Registri dei certificati

Le autorità competenti tengono un registro di tutti i certificati che hanno rilasciato o rinnovato ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 11. Tale registro deve riportare tutte le informazioni contenute nel modello in conformità dell'allegato II.

CAPO 3

IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI, ISPEZIONI E REQUISITI TECNICI MODIFICATI

Articolo 17

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1. Ad ogni unità navale è assegnato un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in conformità degli allegati II e V.
2. Ciascuna unità navale ha un solo numero europeo di identificazione, che rimane immutato per l'intera vita dell'unità navale. Il proprietario dell'unità navale, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l'attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull'unità navale il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato dell'Unione.
3. Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione, l'autorità competente per la navigazione interna vi inserisce l'ENI.
4. Le autorità competenti nazionali responsabili dell'assegnazione dell'ENI, ed i codici ad esse attribuiti, sono elencate nella seguente tabella:



Autorità Competenti	Indirizzo	Codice Autorità
UMC MILANO	Ufficio della Motorizzazione Civile di MILANO Via Cilea, 119 20151 Milano	600
UMC MANTOVA	Ufficio della Motorizzazione Civile di MANTOVA Zona Valdaro-Via A. Vespucci,1 46100 Mantova	601
UMC VENEZIA	Ufficio della Motorizzazione Civile di VENEZIA Mestre - Strada della Motorizzazione, 13 30174 Mestre - Venezia	602
UMC ROMA	Ufficio della Motorizzazione Civile di ROMA Via Salaria km. 10,400 00138 Roma	603

Ogni successiva eventuale modifica a tale elenco è emanata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e comunicata entro sessanta giorni dalla pubblicazione alla Commissione europea, che provvede alla pubblicazione dell'elenco aggiornato delle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in un idoneo sito internet.

Articolo 18

Banca dati europea degli scafi

.1. Le autorità competenti inseriscono tempestivamente nella banca dati EHDB della Commissione europea, per ciascuna unità navale:

- a) i dati che identificano e descrivono l'unità navale conformemente al presente decreto;
- b) i dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati, nonché la denominazione dell'autorità competente che rilascia il certificato ai sensi del presente decreto;
- c) una copia digitale di tutti i certificati rilasciati dalle autorità competenti in conformità al presente decreto;
- d) i dati relativi ad eventuali richieste di certificati respinte o sospese effettuate ai sensi del presente decreto; e
- e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d).

L'accesso alla suddetta banca dati è garantito anche agli organi centrali dell'Amministrazione.

32. I dati di cui al paragrafo 1 possono essere trattati dalle Amministrazioni e autorità competenti nazionali, nonché dalle Parti contraenti della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dai Paesi terzi incaricati di compiti connessi all'applicazione della presente direttiva e della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali vigente al momento del trattamento dei dati, per i seguenti scopi:



- a) applicare il presente decreto e l'eventuale decreto attuativo della direttiva 2005/44/CE, nel caso venisse successivamente recepita nell'ordinamento nazionale;
 - b) assicurare la navigazione interna e la gestione dell'infrastruttura per la navigazione interna;
 - c) mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione interna;
 - d) raccogliere dati statistici.
3. L'Amministrazione o l'Autorità competente possono trasferire dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale a condizione che il trasferimento sia fatto solo su base individuale e siano soddisfatti i requisiti della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali vigente al momento del trattamento dei dati, e in particolare i requisiti di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/679. L'Amministrazione o l'Autorità competente assicurano che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e affinché il Paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati a un altro Paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione scritta esplicita e in conformità alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
4. L'autorità competente provvede affinché che i dati relativi a un'unità navale siano cancellati dalla banca dati EHDB quando l'unità navale è demolita.
5. L'Amministrazione e le autorità competenti si conformano ad eventuali direttive della Commissione europea relative alla identificazione e trattamento dei dati, alle tipologie di accesso permesse e alle istruzioni relative all'uso e al funzionamento della banca dati.

Articolo 19

Conduzione delle ispezioni tecniche

1. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 effettuano le ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie a cui il presente decreto fa riferimento.
2. Le autorità competenti possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da una società di classificazione riconosciuta in conformità dell'articolo 20, risulta che l'unità navale soddisfa, in tutto o in parte, i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.
3. L'Amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti ad effettuare le ispezioni tecniche, compresa qualsiasi modifica a tale elenco, al fine di consentire alla Commissione la tenuta di un elenco aggiornato delle autorità competenti e degli organismi di controllo in un idoneo sito web.
4. Le autorità competenti si conformano ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni ai sensi degli allegati II e V.



Articolo 20

Riconoscimento delle società di classificazione

1. Per essere riconosciuta ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del presente decreto, una società di classificazione deve soddisfare tutti i requisiti indicati all'allegato VI. A tal fine, le società di classificazione o loro filiali con sede principale nel territorio nazionale presentano all'Amministrazione apposita istanza di autorizzazione a certificare che l'unità navale soddisfa i requisiti di cui agli allegati II e V ai sensi del presente decreto. La domanda è corredata di tutte le informazioni e documenti necessari a verificare il rispetto dei criteri fissati per l'autorizzazione.

2. I criteri per l'autorizzazione di cui al comma precedente sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. L'Amministrazione trasmette la domanda di riconoscimento alla Commissione europea delle società di classificazione autorizzate in conformità al comma 1. La domanda è corredata di tutte le informazioni e documenti necessari a verificare il rispetto dei criteri fissati per il riconoscimento.

4. L'Amministrazione può presentare alla Commissione una domanda di revoca del riconoscimento se ritiene che una società di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali.

5. Le società di classificazione già riconosciute entro il 6 ottobre 2016 in conformità della direttiva 2006/87/CE sono riconosciute anche ai sensi del presente decreto.

6. L'elenco delle società di classificazione riconosciute conformemente alle disposizioni del presente articolo è pubblicato e aggiornato dalla Commissione europea in un idoneo sito web entro il 7 ottobre 2017. L'Amministrazione comunica alla Commissione qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi delle società di classificazione per le quali abbia richiesto il riconoscimento.

Articolo 21

Controllo di conformità

1. Le autorità competenti e le autorità di polizia possono verificare in qualsiasi momento se un'unità navale è munita di un certificato in corso di validità conformemente all'articolo 6 e se tale unità è conforme ai requisiti di rilascio di tale certificato.

In caso di mancata conformità ai requisiti, le autorità competenti adottano misure appropriate in conformità ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Richiedono inoltre che il proprietario dell'unità navale o il suo rappresentante adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito dalle autorità competenti.

L'autorità competente che ha rilasciato il certificato presente a bordo dell'unità navale è informata di tali casi di mancata conformità entro sette giorni dal controllo.

2. Nel caso non sia presente a bordo un certificato in corso di validità, all'unità navale può essere impedito di proseguire il viaggio.



3. Se le autorità competenti, durante il controllo, constatano che l'unità navale rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la sicurezza della navigazione, esse possono vietare all'unità navale di proseguire il viaggio finché non siano state adottate le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Le autorità competenti possono inoltre imporre l'adozione di misure proporzionate che permettano all'unità navale, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove saranno effettuate ispezioni o riparazioni.

4. L'autorità competente che impedisce a un'unità navale di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario dell'unità navale o al suo rappresentante la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, informa entro sette giorni l'autorità competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato dell'unità navale in merito alla decisione adottata o che intende adottare.

5. Tutte le decisioni che, in applicazione del presente decreto, hanno per effetto di impedire a un'unità navale di proseguire il viaggio sono motivate. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione nazionale vigente e dei relativi termini di presentazione.

Articolo 22

Requisiti tecnici modificati per determinate zone

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della navigazione effettuata nelle vie navigabili interne nazionali elencate nell'Allegato I, in quanto vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri, può prevedere con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto. Tali deroghe sono indicate nel certificato dell'unità navale.

2. Alle unità navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali elencate nell'Allegato I, sono consentiti requisiti tecnici meno rigorosi di quelli di cui agli allegati II e V. L'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici riguarda **esclusivamente gli elementi di cui all'allegato IV**.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si può procedere, previa consultazione della Commissione europea, alla riduzione dei requisiti tecnici limitatamente agli elementi contenuti nell'Allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici è comunicata alla Commissione europea almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore.

4. La conformità ai requisiti ridotti è attestata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna, nel certificato provvisorio oppure nel certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.



Articolo 23

Deroghe per determinate categorie di unità navali

1. L'Amministrazione, nell'ambito della navigazione effettuata nelle vie navigabili interne nazionali, può autorizzare deroghe totali o parziali dall'applicazione delle norme contenute nel presente decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali oppure per determinate categorie di navi di interesse storico, purché venga mantenuto un adeguato livello di sicurezza. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unità navale.
2. Le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate alla Commissione europea.

Articolo 24

Uso delle nuove tecnologie e deroghe per unità navali specifiche

1. L'atto di esecuzione per consentire deroghe o il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche tecniche di una specifica unità navale relativamente:
 - a) al rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna che riconosce l'uso, o la presenza, a bordo di un'unità navale di altri materiali, impianti o attrezzature, o l'adozione di allestimenti o accorgimenti costruttivi diversi da quelli di cui agli allegati II e V, a condizione che sia garantito un livello di sicurezza equivalente;
 - b) al rilascio, per un periodo limitato, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti degli allegati II e V, a condizione che sia assicurato un livello di sicurezza equivalente;

è adottato dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/1629.
2. Le autorità competenti specificano le deroghe e i riconoscimenti di equivalenza applicabili di cui al paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 25

Difficoltà

1. Le autorità competenti specificano nel certificato dell'Unione per la navigazione interna le eventuali deroghe applicabili nel caso in cui la Commissione adotti atti di esecuzione per consentire deroghe ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II.

Articolo 26

Registro degli impianti di tipo approvato

La Commissione pubblica su un idoneo sito web un registro degli impianti di tipo approvato conformemente agli allegati II e V.



CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Disposizioni transitorie relative all'uso di documenti

I documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti prima del 6 ottobre 2016 ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE, restano validi fino alla loro scadenza.

Articolo 28

Unità navali escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 82/714/CEE

1. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle unità navali che sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 572, recante attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, ma che rientrano in quello del presente decreto in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente decreto a seguito di un'ispezione tecnica intesa a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V del presente decreto. Tale ispezione tecnica è effettuata alla scadenza del certificato dell'unità navale in corso di validità e comunque entro il 30 dicembre 2018.

2. La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali non conformità non costituiscano un pericolo palese, l'unità navale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o modificati; dopo di che è richiesto che tali componenti o parti debbano soddisfare i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.

3. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una sostituzione o una modifica ai sensi del paragrafo 2.

4. Un pericolo palese, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale dell'unità navale, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale in conformità dei requisiti tecnici degli allegati II e V. Le deroghe che sono previste nei requisiti tecnici degli allegati II e V non sono considerate come non conformità che costituiscano un pericolo palese.



Articolo 29

Adeguamento degli allegati

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede a dare attuazione alle direttive dell'Unione in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli Allegati..

Articolo 30

Oneri

1. Gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla sostituzione dei certificati previsti dal presente decreto, quelli per l'istituzione del registro dei certificati, per l'esecuzione delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni sono a carico del proprietario o dell'armatore dell'unità navale o del loro rappresentante.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono soggette ad adeguamento biennale, con lo stesso criterio della copertura dei costi.

3. Con lo stesso decreto e le medesime modalità sono, altresì, determinate le tariffe per l'autorizzazione degli organismi di classificazione e per la vigilanza sugli stessi.

Articolo 31

Sanzioni *(da verificare con Min. giustizia, Min. interno? e Min. economia e delle finanze)*

1. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 6, l'obbligo di cui all'articolo 9 e 10, o quello di cui all'articolo 14, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave od al responsabile del galleggiante che naviga senza essere provvisto della documentazione prevista all'articolo 6 in corso di validità.

2. Il proprietario o l'armatore dell'unità navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità o non sottopone l'unità navale a visita ai sensi dell'articolo 5 per il rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna, è punito con la pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.

3. Il comandante della nave ed il responsabile del galleggiante che non tiene a bordo i documenti di cui all'articolo 6, o il certificato di cui all'articolo 15, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.

4. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera t).



5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative al presente decreto è affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale territorialmente competenti.

6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo è competente anche il personale delle forze di polizia.

7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 32

Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

I riferimenti al decreto abrogato si intendono fatti al presente decreto, e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 34

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.



ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:	Elenco delle vie navigabili interne della Repubblica Italiana suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4
Allegato II:	Requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4
Allegato III:	Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici supplementari applicabili alle unità navali sulle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 e della zona non collegata 3
Allegato IV:	Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti applicabili alle unità navali sulle vie navigabili interne delle zone 3 e 4
Allegato V:	Disposizioni procedurali dettagliate
Allegato VI:	Società di classificazione
Allegato VII:	Tavola di concordanza



ALLEGATO I

ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

Zona 4

Repubblica italiana

Tutte le vie navigabili interne nazionali.



ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4.

I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2015/1, tenuto conto che:

- ovunque presente l'obbligo di predisposizione di documenti o informative a vario titolo nelle lingue olandese, inglese, francese e tedesco nel testo della norma ES-TRIN in vigore, per le navi operanti sul territorio nazionale dovrà essere ivi prevista anche la versione in lingua italiana di tali documenti o informative.

ALLEGATO III

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI SUPPLEMENTARI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1 E 2 E DELLA ZONA NON COLLEGATA 3

Gli eventuali requisiti tecnici aggiuntivi adottati da uno Stato membro in conformità all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva riguardanti le unità navali che navigano nel territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

1. Definizioni

- necessarie per la comprensione dei requisiti aggiuntivi

2. Stabilità

- Rafforzamento della struttura
- Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta

3. Distanza di sicurezza e bordo libero

- Bordo libero
- Distanza di sicurezza

4. Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture

- Sovrastrutture
- Porte
- Finestre e portelli di osteriggio
- Boccaporti delle stive
- Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)

5. Armamento

- Ancore e catene



- Luci di navigazione
 - Segnali acustici
 - Bussola
 - Radar
 - Impianti ricetrasmittenti
 - Mezzi di salvataggio
 - Disponibilità di carte nautiche
6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri
- Stabilità (forza del vento, criteri)
 - Mezzi di salvataggio
 - Bordo libero
 - Distanza di sicurezza
 - Visibilità dalla timoneria
7. Convogli e trasporto di container
- Collegamento spintore bettolina
 - Stabilità delle unità navali o bettoline che trasportano container

ALLEGATO IV

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATE RIDUZIONI AI REQUISITI TECNICI PER LE UNITA' NAVALI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 3 E 4

Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da un Stato membro in conformità all'articolo 22, comma 1, del presente decreto e all'articolo 23, comma 4, della direttiva per le navi che navigano esclusivamente sulle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

Zona 3

- Dispositivi di ancoraggio, inclusa la lunghezza delle catene per ancore
- Velocità (in marcia avanti)
- Mezzi di salvataggio collettivi
- Status a doppia compartimentazione
- Visibilità dalla timoneria

Zona 4

- Dispositivi di ancoraggio, inclusa la lunghezza delle catene per ancore
- Velocità (in marcia avanti)
- Mezzi di salvataggio



- Status a doppia compartimentazione
- Visibilità dalla timoneria
- Secondo sistema di propulsione indipendente

ALLEGATO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DETTAGLIATE

Articolo 2.01

Commissioni di ispezione

1. Le autorità competenti devono istituire commissioni di ispezione.
2. Le commissioni di ispezione devono essere composte da un presidente e da esperti.

Devono parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno:

- a) un funzionario dell'autorità competente per la navigazione interna;
 - b) un esperto in materia di costruzione delle navi adibite alla navigazione interna e delle loro macchine;
 - c) un esperto di navigazione titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l'unità navale da ispezionare.
3. Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione devono essere designati dall'Amministrazione, su proposta dell'autorità competente in cui la commissione è costituita. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il presidente e gli esperti devono rilasciare una dichiarazione scritta nella quale dichiarano che svolgeranno il proprio compito in piena indipendenza. I funzionari non sono tenuti a rilasciare una dichiarazione.
 4. Le commissioni di ispezione possono farsi assistere da esperti specializzati in conformità alle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 2.02

(Senza oggetto)

Articolo 2.03

Presentazione dell'unità navale all'ispezione

1. Il proprietario, o il suo rappresentante, deve presentare l'unità navale all'ispezione priva di carico, pulita e equipaggiata. Egli è tenuto a fornire l'assistenza necessaria all'ispezione, ad esempio mettendo a disposizione una lancia adatta e il personale necessario, e agevolando l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili.



2. In occasione della prima visita, la commissione deve richiedere un'ispezione a secco. Si può derogare all'ispezione a secco qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da parte di una società di classificazione riconosciuta che dichiara che la costruzione soddisfa i requisiti da essa stabiliti o qualora venga prodotto un certificato che dimostra che un'autorità competente ha già effettuato un'ispezione a secco per altri fini. In caso di ispezione periodica o delle ispezioni di cui all'articolo 13 del presente decreto, la commissione può richiedere un'ispezione a secco.

Nel caso di una prima ispezione di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la commissione di ispezione deve procedere a prove in navigazione.

3. La commissione di ispezione può richiedere ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. Tale disposizione si deve applicare anche durante la fase di costruzione dell'unità navale.

Articolo 2.04

(Senza oggetto)

Articolo 2.05

(Senza oggetto)

Articolo 2.06

(Senza oggetto)

Articolo 2.07

Menzioni e modifiche del certificato dell'Unione per la navigazione interna

1. Il proprietario di un'unità navale, o il suo rappresentante, deve comunicare all'autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di immatricolazione o di porto di armamento dell'unità navale e deve fare pervenire a detta autorità il certificato dell'Unione per la navigazione interna per consentirne la modifica.

2. Qualsiasi autorità competente può modificare il certificato dell'Unione per la navigazione interna.

3. Se un'autorità competente apporta una variazione o aggiunge un'informazione al certificato dell'Unione per la navigazione interna, deve informarne l'autorità competente che ha rilasciato tale certificato.

Articolo 2.08

(Senza oggetto)



Articolo 2.09

Ispezione periodica

1. L'unità navale deve essere sottoposta a un'ispezione periodica prima che giunga a scadenza il suo certificato dell'Unione per la navigazione interna.
2. L'autorità competente deve stabilire un nuovo periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna in base ai risultati di tale ispezione.
3. Il periodo di validità è menzionato nel certificato dell'Unione per la navigazione interna ed è portato all'attenzione dell'autorità che ha rilasciato tale certificato.
4. Se, invece di prorogare la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna, lo si sostituisce con uno nuovo, il certificato precedente deve essere restituito all'autorità competente che lo ha rilasciato.

Articolo 2.10

Ispezione volontaria

Il proprietario di un'unità navale, o il suo rappresentante, può chiedere in ogni momento che l'unità navale sia sottoposta a ispezione volontaria.

Tale richiesta di ispezione deve essere soddisfatta.

Articolo 2.11

(Senza oggetto)

Articolo 2.12

(Senza oggetto)

Articolo 2.13

(Senza oggetto)

Articolo 2.14

(Senza oggetto)

Articolo 2.15

Oneri

Sono a carico del proprietario dell'unità navale, o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dall'ispezione dell'unità navale e dal rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna, in funzione della tariffa speciale prevista all'articolo 29 del presente decreto.



Articolo 2.16

Informazioni

L'autorità competente può permettere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo di prendere conoscenza del contenuto del certificato dell'Unione per la navigazione interna, nonché fornire agli interessati estratti o copie conformi di tale certificato autenticati e definiti come tali.

Articolo 2.17

Registro dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1. Le autorità competenti devono conservare l'originale o una copia di tutti i certificati dell'Unione per la navigazione interna che hanno rilasciato su cui devono riportare tutte le informazioni e le variazioni, nonché le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi. Devono aggiornare di conseguenza il registro di cui all'articolo 16 del presente decreto.

2. Le autorità competenti trasmettono all'Amministrazione una copia in formato elettronico dei certificati da loro rilasciati.

3. Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 del presente allegato così come gli articoli 5, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 del presente decreto, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, nella misura in cui sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all'allegato II.

Articolo 2.18

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), è costituito da otto cifre arabe conformemente all'allegato II del presente decreto.

2. Se l'unità navale non possiede un ENI al momento del rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna, il numero deve essere attribuito all'unità navale dall'autorità competente che rilascia il certificato dell'Unione per la navigazione interna, o il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna, o in cui si trova il porto di armamento.

2. Il proprietario dell'unità navale, o il suo rappresentante, deve richiedere all'autorità competente l'attribuzione dell'ENI. Il proprietario, o il suo rappresentante, è inoltre responsabile dell'apposizione sull'unità navale dell'ENI che risulta dal certificato dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 2.19



(Senza oggetto)

Articolo 2.20

Notifiche

L'Amministrazione o le autorità competenti devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri o alle altre autorità competenti:

- a) i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che, unitamente alla rispettiva autorità competente, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II;
 - b) la scheda informativa, come indicato nell'allegato II, relativa ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali è stata rilasciata un'approvazione di tipo successivamente alla precedente notifica;
 - c) le approvazioni di tipo dei sistemi di depurazione di bordo basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II per l'uso nelle vie navigabili nazionali degli Stati membri;
 - d) entro un mese, eventuali revoche delle approvazioni di tipo e i motivi di tali revoche per i sistemi di depurazione di bordo;
 - e) **qualsiasi ancora speciale autorizzata, a seguito di una domanda di riduzione della massa, specificando la designazione del tipo e la riduzione autorizzata della massa dell'ancora. L'autorità competente concede l'autorizzazione al richiedente non prima che siano trascorsi almeno tre mesi dalla notifica alla Commissione, sempre che quest'ultima non sollevi obiezioni;**
 - f) gli impianti di navigazione radar e gli indicatori della velocità di accostata per i quali hanno rilasciato un'approvazione di tipo. La relativa comunicazione deve comprendere il numero di approvazione di tipo assegnato, nonché la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione di tipo e la data dell'approvazione di tipo;
 - g) le autorità competenti responsabili dell'approvazione di ditte specializzate che possono eseguire l'installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata.
-



ALLEGATO VI

SOCIETÀ DI CLASSIFICAZIONE

Criteria per il riconoscimento delle società di classificazione

Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto, una società di classificazione deve soddisfare tutti i criteri seguenti:

- 1) la società di classificazione deve essere in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi adibite alla navigazione interna. La società di classificazione deve disporre di un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e l'ispezione periodica di navi adibite alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilità a norma della parte 9 delle regole allegate all'ADN di cui all'allegato II. Tali norme e regolamenti devono essere pubblicati almeno in **italiano e inglese**, e devono essere aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e i regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o degli accordi internazionali in vigore;
- 2) la società di classificazione deve pubblicare ogni anno il registro delle navi da essa classificate;
- 3) la società di classificazione non deve essere controllata da proprietari o costruttori di navi, né da altri soggetti che, a fini commerciali, sono impegnati nella progettazione, costruzione, allestimento, riparazione, gestione o assicurazione di navi. Il fatturato della società di classificazione non deve dipendere da una sola società commerciale;
- 4) la sede principale della società di classificazione, o di una sua filiale con potere decisionale e operativo in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, deve essere stabilita in uno degli Stati membri. **Per ottenere l'autorizzazione a certificare che l'unità navale soddisfa i requisiti di cui agli allegati II e V conformemente ai sensi del presente decreto, tale sede deve essere stabilita in Italia;**
- 5) la società di classificazione e i suoi esperti devono possedere una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne, gli esperti devono essere in grado di comprovare le capacità professionali possedute. Essi devono agire sotto la responsabilità della società di classificazione;
- 6) la società di classificazione deve avere un numero significativo di collaboratori, adeguato ai compiti che le sono affidati e al numero di navi classificate, che svolgono attività tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacità ed all'aggiornamento delle norme. Essa dispone di ispettori in almeno uno Stato membro. **Per ottenere l'autorizzazione a certificare che l'unità navale soddisfa i requisiti di cui agli allegati II e V conformemente ai sensi del presente decreto, deve disporre di ispettori sul territorio nazionale;**
- 7) la società di classificazione deve operare nel rispetto di un codice deontologico;
- 8) la società di classificazione deve essere gestita e amministrata in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno **Stato membro**;



9) la società di classificazione deve essere pronta a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro. Per ottenere l'autorizzazione a certificare che l'unità navale soddisfa i requisiti di cui agli allegati II e V conformemente ai sensi del presente decreto, sono stabilite delle procedure di informazione con l'Amministrazione e le autorità competenti;

10) la direzione della società di classificazione deve definire e documentare la propria politica, obiettivi e impegni in materia di qualità e verificare che tale politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli della società di classificazione;

11) la società di classificazione deve sviluppare, applicare e mantenere un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti delle norme di qualità riconosciute sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS. Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'Amministrazione, e assicura, tra l'altro, che:

- a) le norme e i regolamenti della società di classificazione siano stabiliti e aggiornati in modo sistematico;
- b) le norme e i regolamenti della società di classificazione siano rispettati;
- c) siano o soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che la società di classificazione è autorizzata a svolgere;
- d) siano definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi della società di classificazione;
- e) tutte le attività siano svolte in condizioni controllate;
- f) sia in atto un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dalla società di classificazione;
- g) i requisiti delle principali attività regolamentari che la società di classificazione è autorizzata a svolgere siano applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori esclusivi della società di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione riconosciuti;
- h) sia attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;
- i) sia tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità; nonché
- j) sia applicato un vasto sistema di controlli interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;

12) il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'Amministrazione;

13) la società di classificazione si deve impegnare a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti normative nazionali e direttive dell'Unione e a fornire tempestivamente all'Amministrazione, all'autorità competente e alla Commissione europea tutte le informazioni del caso;



14) la società di classificazione si deve impegnare a consultare periodicamente le altre società di classificazione riconosciute per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione e deve consentire la partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione o di altre parti interessate allo sviluppo delle sue norme e/o regolamenti.

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22	Il presente decreto	Direttiva (UE) 2016/1629
—	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1	Articolo 2	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3	Articolo 3
—	—	Articolo 4
—	Articolo 4	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 5, paragrafi 1 e 4	Articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4
Articolo 3 comma 1	Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafi 2 e 4
—	Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 6, paragrafo 6
Articolo 3, commi 2 e 3	Articolo 6	Articolo 7
Articolo 4	Articolo 7	Articolo 8
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9	Articolo 10
Articolo 12	Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 11	Articolo 12
Articolo 10	Articolo 12	Articolo 13
Articolo 13	Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 14	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 15	Articolo 16
Articolo 2.17, allegato II	Articolo 16	Articolo 17



Decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22	Il presente decreto	Direttiva (UE) 2016/1629
Articolo 7, comma 5 e Articolo 2.18, allegato II, nonché nota MIT prot. 9626 del 15 giugno 2009 recante individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della direttiva 2006/87/CE	Articolo 3, comma 3, e articolo 17, comma 4	Articolo 4, comma 3, e art. 18, comma 3,
Articolo 2.18, comma 6, dell'allegato II	Articolo 18	Articolo 19
Articolo 8	Articolo 19	Articolo 20
Articolo 8 e allegato VII	Articolo 20	Articolo 21
Articolo 15	Articolo 21	Articolo 22
Articoli 5 e 6	Articolo 22	Articolo 23
Articolo 6	Articolo 23	Articolo 24
Articolo 2.19, allegato II	Articolo 24	Articolo 25
Articolo 2.19, allegato II	Articolo 25	Articolo 26
Articolo 7.06, allegato II e parte V, allegato IX	Articolo 26	Articolo 27
—	Articolo 27	Articolo 28
Articolo 20	Articolo 28	Articolo 29
Articolo 17	Articolo 29	Articolo 31
Articolo 18	Articolo 30	—
Articolo 19	Articolo 31	Articolo 35
Articolo 20	Articolo 32	Articolo 38
Articolo 21	Articolo 34	—